

# Comm.Trib. Prov. Rieti

Sezione I

Sentenza del 11/02/2003 n. 15

## Intitolazione:

IRPEF - SSN - Cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 - Eccezione di decadenza di termini per l'emissione della stessa - Non sussiste - Illegittimita' della cartella per carenza della motivazione - Sussiste -

## Massima:

La cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 e relativa all'anno 1996 e' nei termini, considerato che la legge 448/98 ha prorogato gli ordinari termini per il controllo delle dichiarazioni prodotte dal 1994 e seguenti al 31/12/2000 e che la cartella de quo e' stata emessa a seguito di ruolo reso esecutivo il 28/12/2000.

La declaratoria di nullita' dell'atto, invece, sussiste laddove non appare chiaro il motivo per il quale viene richiesto il versamento dell'imposta e degli accessori e neppure se lo stesso sia omesso o carente, atteso che il contribuente non e' stato messo in condizione di difendersi.

## Testo:

### FATTO E DIRITTO

Il contribuente ha adito questa Commissione Tributaria con rituale e tempestivo ricorso proposto avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, con la quale il Centro di Servizio di Roma richiedeva il pagamento a mezzo del Concessionario, ai fini IRPEF, CSSN. e CSE per l'anno 1996, della somma di E.4.012,35, comprensiva di sanzioni e interessi.

Sostiene il ricorrente a propria difesa che l'Amministrazione Finanziaria sarebbe decaduta dall'accertamento e, nel merito, stante l'indeterminatezza immotivata indicata nella cartella di "omissione o insufficiente" versamento, non consente un'adeguata difesa. Fa presente, altresì, che, avendo come clienti enti pubblici che praticano la ritenuta d'acconto, non può sottrarsi al versamento. Chiede infine la sospensione della cartella.

Lo stesso si e' costituito regolarmente in giudizio.

L'Ufficio con la memoria di costituzione controdeduce l'infondatezza dell'eccezione di tardivita' dell'iscrizione a ruolo, in quanto l'art.9 della L.448/98 ha prorogato al 31.12.2000 il termine per il controllo formale delle dichiarazioni presentate dall'anno 1994 e seguenti.

All'udienza del 10.12.2002 la cartella veniva sospesa e veniva fissato il giudizio per l'odierna udienza in camera di consiglio, nella quale, sentito il relatore, il Collegio giudicante esaminati i fatti e le questioni della controversia, delibera la decisione in camera di consiglio.

Preliminarmente osserva il Collegio che l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte e' destituita di fondamento in quanto il termine di cui all'art.36 bis del D.P.R. 600/73 non e' previsto a pena di decadenza.

E' ormai pacifico in giurisprudenza (v. da ultimo Cass. Sez.V 17.5.02 n.7283) che il termine sopra indicato ha carattere ordinatorio, atteso che il legislatore ne ha stabilito tale natura con la norma interpretativa di cui all'art.28 della legge n.449 del 1997 (ritenuto non illegittimo dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.117 del 2000) e, quindi, come tale applicabile per i casi pregressi.

Considerato, inoltre, come dedotto dall'Ufficio, che la L.448/98 ha prorogato gli ordinari termini per il controllo delle dichiarazioni prodotte dal 1994 al 31.12.2000 e che la cartella de qua e' stata emessa a seguito di ruolo ordinario reso esecutivo il 28.12.2000, neppure lo spirare del termine ordinario di decadenza si e' maturato nella fattispecie.

Il ricorso, peraltro, e' fondato nel merito.

Invero dalla cartella non appare chiaro il motivo per il quale viene richiesto il versamento dell'imposta e degli accessori e neppure se lo

stesso sia oMESSO o carente.

Ritiene, pertanto, il Collegio che tale mancata specificazione debba essere censurata con la declaratoria di nullità dell'atto, atteso che il contribuente non è stato messo in condizione di difendersi.

D'altra parte la chiarezza e la motivazione degli atti impositivi sono ora sancite dall'art.3 della legge n.212 del 2000 (c.d. statuto del contribuente), che testualmente recita "Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria." È di tutta evidenza che nell'atto esecutivo de quo difetta del tutto quest'ultima indicazione.

Ricorrono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti accoglie il ricorso e compensa le spese.